

**Statuto della**  
**"Fondazione Museo di Storia**  
**della Medicina e della Salute in Padova"**

**Art. 1 - Denominazione, sede e scopi**

E' costituita la Fondazione "Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova".

La Fondazione ha per scopo la realizzazione del "Museo della storia della medicina e della salute", presso il fabbricato denominato "Ospedale di S. Francesco Grande" ubicato a Padova in via S. Francesco n. 104.

La Fondazione ha la propria sede in Padova, via S. Francesco n. 90-94.

La Fondazione, per il Museo, ha la finalità di raccogliere, custodire, gestire e valorizzare le testimonianze della cultura medica che, nel corso dei secoli, si è sviluppata attraverso la ricerca, l'insegnamento e l'assistenza, con particolare riferimento alla città di Padova, al territorio veneto ed ai nuovi traguardi raggiunti dalla medicina; ha inoltre la finalità di promuovere la cultura della salute e della ricerca medica nei confronti della generalità della popolazione anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni ed in particolare con la scuola.

Il museo è fattore di identificazione della città, della sua Università e della società veneta ed è inteso a porre il territorio padovano e veneto in relazione con l'Europa e con tutto il mondo.

In particolare, la Fondazione svolge la propria attività prioritariamente nell'ambito della Regione del Veneto e realizza, assicurandone il più elevato profilo scientifico:

- esposizione permanente e temporanea di materiale storico;
- raccolta di documenti storici consultabili dal pubblico;
- organizzazione e gestione di un centro di documentazione, in particolare a carattere informatico, aperto al pubblico;
- organizzazione di iniziative ed attività di ricerca e studio, di convegni ed attività culturali in materia di storia della medicina e della salute e di connesse tematiche rilevanti per attualità ed importanza sociale.

La Fondazione promuove l'intesa con altre consimili istituzioni museali europee e con organizzazioni internazionali per sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'offerta scientifica/culturale e informativa, con le Aziende sanitarie del Veneto ed altri centri di documentazione storico-sanitari del Veneto, nonché con il museo della Scuola Grande di S. Marco e della Sanità di Venezia.

In particolare, istituisce e mantiene rapporti con Amministrazioni pubbliche, con privati, con altre Fondazioni ed Organismi di qualsiasi natura, anche non italiani, ritenuti idonei al raggiungimento dei predetti scopi, stipulando, eventualmente, con essi accordi e convenzioni, organizzando e favorendo incontri ed occasioni di studio.

La Fondazione non ha scopo di lucro e si prefigge l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ai fini della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché della promozione della cultura e dell'arte.

E' esplicitamente vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Essa opera secondo principi di economicità ed efficacia di gestione; per il raggiungi-

mento dei suoi scopi, secondo il pubblico interesse, può esercitare attività accessoria commerciale (es. gestione di book shop, di locali di ristoro e degli altri spazi, espositivi e non espositivi del complesso edilizio), nonché, sempre in via secondaria e strumentale, ogni attività mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile.

Per le forme di gestione del museo, si osserverà quanto previsto dal Capo II "Principi della valorizzazione dei beni culturali" del Titolo II del Codice dei Beni Culturali o del Paesaggio (D. Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni).

Gli utili concorrono a costituire le entrate della Fondazione.

#### **Art. 2 - Organi**

Organi della Fondazione sono:

- a) Presidente;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Comitato Scientifico;
- d) Assemblea di partecipazione;
- e) Revisore dei conti;
- f) Direttore.

Le cariche di cui alle lettere a), b), c), d) sono gratuite, salvo rimborso di eventuali spese.

Il compenso spettante alle cariche di cui alle lettere e) ed f) è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 3 - Presidente**

Il Presidente della Fondazione è il rappresentante della Provincia di Padova nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa.

Il Presidente:

- rappresenta l'ente verso i terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- adotta in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica dello stesso nella sua prima seduta utile;
- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- può delegare singoli compiti agli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico su proposta del Consiglio di Amministrazione e previa intesa con il Rettore dell'Università;
- nomina il Direttore su proposta del Consiglio di Amministrazione e previa intesa con il Rettore dell'Università.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente della Fondazione.

#### **Art. 4 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Esso è composto da cinque membri di cui:

- quattro in rappresentanza di: Provincia di Padova, Comune di Padova, Università degli Studi di Padova, Regione del Veneto; ciascuno degli Enti predetti provvederà, pertanto, alla nomina di un Consigliere, che sarà formalmente indicato come segue:  
\* quanto alla "PROVINCIA DI PADOVA", dal Presidente della Provincia pro tempo-

re;

\* quanto alla "REGIONE DEL VENETO", dal Presidente della Regione pro tempore;

\* quanto al "COMUNE DI PADOVA", dal Sindaco pro tempore;

\* quanto all'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA", dal Rettore pro tempore;

\* uno nominato d'intesa dai Direttori pro tempore dell'"AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA" e dell'"AZIENDA U.L.S.S. N.16 DI PADOVA".

I componenti così nominati rimangono in carica per tre anni e possono essere confermati;

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Ente che lo ha nominato potrà provvedere alla sua sostituzione.

Partecipano alle sedute, con funzioni consultive, anche il Direttore, che funge da segretario del Consiglio stesso e cura la verbalizzazione, ed il Presidente del Comitato Scientifico.

Il Consiglio di Amministrazione:

a) nomina, tra i suoi componenti, il Vice Presidente;

b) fatta eccezione per i primi due esercizi, per i quali i contributi dei Fondatori sono determinati nell'atto costitutivo dai Fondatori stessi, determina annualmente, d'intesa con i Fondatori, l'entità e le forme dei contributi (risorse umane, risorse finanziarie, risorse strumentali, servizi) a carico dei partecipanti;

il contributo assicurato dall'Università di Padova alla Fondazione è un contributo di natura essenzialmente scientifica, come specificato nell'atto costitutivo;

c) delibera l'eventuale destinazione ad incremento del patrimonio delle somme derivanti da rendite non utilizzate;

d) elegge il Revisore dei Conti, tra gli iscritti all'albo dei Revisori Contabili;

e) approva entro il mese di novembre il bilancio preventivo e presenta all'Assemblea di partecipazione la proposta di bilancio consuntivo per l'approvazione;

f) provvede all'amministrazione anche straordinaria, della Fondazione ed alla gestione del patrimonio e delle entrate ordinarie e straordinarie;

g) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il programma annuale delle attività e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;

h) propone le modifiche statutarie all'Assemblea;

i) nomina uno o più liquidatori in caso di estinzione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno tre Consiglieri ne facciano per iscritto richiesta motivata. L'avviso di convocazione deve pervenire ai destinatari con un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza il preavviso è di ventiquattro ore.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri. Ai fini di eventuali proposte di modifica del presente statuto saranno necessari la presenza ed il voto favorevole di almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga opportuno modificare lo statuto, disciplina in particolare gli aspetti organizzativi e di funzionamento, nonché quelli per la gestione finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:

- favorire il migliore conseguimento degli scopi della Fondazione, che rimangono immutabili così come previsti nell'attuale formulazione dell'art. 1;

- favorire la piena partecipazione dei Fondatori e dei Sostenitori;

- informare l'organizzazione ed il funzionamento a principi di flessibilità e di contenimento della spesa corrente nonché alla distinzione tra le funzioni di indirizzo (di competenza del Consiglio di Amministrazione), quelle di gestione esecutiva (di competenza del Direttore, al quale spetta la responsabilità tecnica, finanziaria ed amministrativa) e quelle di supporto e consulenza scientifica al Direttore e al Consiglio di Amministrazione (di competenza del Comitato Scientifico).

#### **Art. 5 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da cinque persone di elevata preparazione ed esperienza di studio e/o professionale, con particolare riferimento alla storia della medicina, individuate sulla base delle competenze congruenti con le finalità della Fondazione.

Esso ha funzioni di proposta e consulenza per il Consiglio di Amministrazione e per il Direttore con riguardo alle iniziative ed alle attività di ricerca e studio della Fondazione.

Il Comitato Scientifico nel suo seno elegge il proprio Presidente.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del proprio Presidente; può riunirsi anche su convocazione del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti o di almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati.

Il Direttore assiste alle riunioni del Comitato Scientifico.

#### **Art. 6 - Assemblea di partecipazione**

L'assemblea di partecipazione è composta da:

- i Fondatori;
- i Sostenitori: possono ottenere tale qualifica persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al perseguimento delle stesse mediante contributi annuali o pluriennali ovvero mediante un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o mediante l'attribuzione di beni, secondo le forme e la misura stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea:

- esprime parere consultivo sul bilancio di previsione della Fondazione;
- approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo della Fondazione;
- esprime pareri consultivi sull'attività ed i progetti della Fondazione;
- indica le linee guida per la programmazione dell'attività della Fondazione;
- determina le condizioni di ammissione dei soci sostenitori;
- approva eventuali modifiche dello Statuto;

qualora si tratti di una persona giuridica od ente, Consigliere sarà il legale rappresentante degli stessi, all'uopo indicato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si riunisce almeno due volte all'anno, ed è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno un terzo dei componenti ne faccia per iscritto domanda motivata.

L'avviso di convocazione deve pervenire ai destinatari con un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza il preavviso è di ventiquattro ore.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei componenti; le relative decisioni sono prese a maggioranza.

Ai fini delle modifiche del presente Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione, saranno necessari la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro soci Fondatori.

#### **Art. 7 - Revisore dei Conti - Esercizi finanziari**

Le funzioni di controllo sono esercitate da un Revisore dei Conti, che dura in carica per tre esercizi finanziari.

Possano essere rieletti per una sola volta.

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Le riunioni sono verbalizzate in apposito registro.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme degli artt. 2403 e segg. del codice civile.

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo annuale deve essere redatto ed approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione.

#### **Art. 8 - Direttore**

Il Direttore dirige la Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, rispondendo del suo operato direttamente al Presidente della Fondazione.

Presenta al Consiglio di Amministrazione il programma delle ricerche e delle iniziative scientifiche da svolgere, approvato dal Comitato Scientifico.

Contestualmente al programma delle ricerche e delle iniziative scientifiche presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio economico-preventivo, corredato dal parere del Revisore dei Conti.

Cura la realizzazione ed il coordinamento dell'attività culturale e di ricerca della Fondazione.

Effettua con periodicità trimestrale il monitoraggio della gestione economico-finanziaria al fine di assicurare la coerenza con il programma di attività e la compatibilità con le risorse disponibili. Qualora in corso d'anno si verifichi uno squilibrio tendenziale economico e/o finanziario, il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione una proposta idonea a ripristinare le condizioni di equilibrio. Tale proposta sarà preventivamente approvata dal Comitato Scientifico, nei casi in cui si renda necessaria una revisione delle attività programmate.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la durata in carica che non può essere superiore ai cinque anni.

#### **Art. 9 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è formato dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati dai Fondatori in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il raggiungimento degli scopi.

Esso è altresì costituito:

- dai beni mobili ed immobili il cui uso sarà concesso dai Fondatori con separata convenzione da stipularsi tra gli stessi e la Fondazione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni di enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono destinate ad incrementare il patrimonio.

#### **Art. 10 - Fondo di gestione**

Il fondo di gestione è costituito:

- a) dai contributi annuali dei Fondatori e dei Sostenitori; secondo l'art. 4 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione determina annualmente l'entità e le forme (risorse finanziarie, risorse umane, risorse strumentali, servizi) dei contributi da effettuare, salvo quanto previsto per i primi due esercizi dal precedente art. 4 lettera b); il valore del contributo annuale è costituito dalla sommatoria di una quota fissa collegata ai costi di gestione e da una quota variabile collegata ai costi specifici per la realizzazione dei programmi annuali; il contributo assicurato dall'Università di Padova alla Fondazione è un contributo di natura essenzialmente scientifica, come specificato nell'atto costitutivo;
- b) dai contributi assegnati alla Fondazione da enti pubblici;
- c) dalle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio della Fondazione;
- d) da qualsiasi altra entrata derivante dalle attività della Fondazione;
- e) dal cofinanziamento di progetti dell'Unione Europea;
- f) dalle assegnazioni e sponsorizzazioni di soggetti privati e pubblici per la realizzazione di specifici progetti;
- g) da qualunque atto di liberalità che pervenga alla Fondazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

#### **Art. 11 - Personale**

Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione potrà avvalersi, oltre che di personale proprio, di personale distaccato dalle strutture dei Fondatori o dei Sostenitori, nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti, di rapporti di collaborazione con soggetti e personale esterni per attività specialistiche o per attività che possono essere svolte senza vincolo di subordinazione, della collaborazione di dottorati di ricerca e di titolari di borse di studio. Potrà avvalersi altresì di servizi messi a disposizione dai Fondatori o dai Sostenitori.

#### **Art. 12 - Durata - Estinzione**

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Essa si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 cod. civ..

All'estinzione della Fondazione i beni concessi in uso torneranno nella disponibilità dei soggetti titolari degli stessi, mentre il residuo patrimonio ed il residuo fondo di gestione della Fondazione verranno devoluti ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

#### **Art. 13 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

F.to: Francesco Mario Peghin; Stefano Zanellato (L.S.).